

Bologna, 10 luglio 2025

## **PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL DDL S. 1146-B - XIX Leg. - Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale - ART. 2, COMMA 1.**

**Proposta elaborata da AIAS - Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza nell'ambito della partecipazione a Confcommercio Professioni.**

### **Testo del DDL del quale è proposta la modifica**

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per: a) sistema di intelligenza artificiale: il sistema definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689;

### **Proposta di emendamento**

"1. Ai fini della presente legge, si intendono per: a) sistema di intelligenza artificiale: il sistema definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689, **se l'output del sistema è generato tramite un processo logico di inferenza, basata su probabilità e modelli statistici appresi dai dati.**"

### **Premessa e contesto**

1. Il regolamento (UE) 2024/1689 - AI Act - rompe il principio della neutralità tecnologica, formulando la definizione normativa di "sistema di intelligenza artificiale" per applicarla a un insieme di tecnologie e strumenti in continua e rapidissima evoluzione.
2. Il regolamento è stato proposto nel 2021, oltre un anno prima del fenomeno Chat GPT. La diffusione della tecnologia "intelligente" è poi proseguita fino all'attuale presenza pervasiva dell'intelligenza artificiale nelle applicazioni e nei sistemi operativi di dispositivi fissi e mobili.
3. Tale diffusione, benché le preoccupazioni in materia di tutela dei dati personali e di cibersicurezza siano incrementate, rende la effettiva possibilità di controllo dei sistemi in molti casi al di fuori della portata non solo degli utilizzatori finali, ma anche di molte categorie di professionisti impegnati a vario titolo nella catena di sviluppo dei sistemi.
4. L'ambito oggettivo di applicazione dell'AI Act è fissato nell'articolo 3, punto 1), che per la qualificazione di un sistema come "intelligenza artificiale" prevede la coesistenza di 7 requisiti:
  - a. un sistema automatizzato
  - b. progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili
  - c. e che può presentare adattabilità dopo la diffusione
  - d. e che, per obiettivi esplicativi o impliciti,
  - e. **deduce dall'input che riceve come generare output**
  - f. quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni



AVVOCATI

Via Nino Bixio, 2/2 | Via Andrea Costa, 193/G  
I - 40033 Casalecchio di Reno (BO) | I - 41056 Savignano sul Panaro (MO)  
Telefono +39 051 750157 - Fax +39 051 755924  
parma@parmasammarchi.it - sammarchi@parmasammarchi.it  
www.parmasammarchi.it

g. che possono influenzare ambienti fisici o virtuali

In pratica - con rilevanti impatti sulla tassatività della norma soprattutto in materia penale - ogni decisione di tipo sanzionatorio che riguardi sistemi di intelligenza artificiale richiede complessi e onerosi accertamenti tecnici, che dovrebbero essere semplificati e resi necessari solo per i sistemi effettivamente oggetto della nuova disciplina.

5. Un punto centrale è il termine "**deduce**", parte del requisito e. sopra indicato, che sembra essere una erronea o inesatta traduzione del termine "**infers**", presente nel testo ufficiale inglese utilizzato anche come base per il processo di discussione e approvazione del regolamento. Il termine inglese "infers", corrispondente al termine italiano "inferisce" risulta quello normalmente utilizzato e appropriato per il contesto dell'intelligenza artificiale moderna, mentre il termine "deduce" può estendere impropriamente, come si dirà, l'ambito di applicazione del regolamento a sistemi che non appartengono al dominio dell'intelligenza artificiale o a tale dominio non appartengono più da decenni.

### Motivazioni della proposta di emendamento

Nell'intelligenza artificiale attuale, l'output è inferito dall'input.

Il processo si basa su probabilità e modelli statistici appresi dai dati, non su certezze logiche assolute. La distinzione tra i termini "deduzione" e "inferenza" è quindi tecnica e riflette due approcci fondamentalmente diversi.

### Il processo di inferenza (IA moderna)

L'inferenza è il processo attraverso il quale un modello di machine learning, dopo essere stato addestrato su un vasto insieme di dati, applica ciò che ha "imparato" per generare un output a partire da nuovi dati di input. Questo processo non segue regole logiche rigide, ma si basa sull'identificazione di pattern, correlazioni e probabilità.

**Caratteristiche:** Il risultato è probabilistico, non certo. Il modello calcola l'output più probabile in base ai pattern statistici osservati durante l'addestramento.

**Tecnologie:** Reti neurali, modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), sistemi di visione artificiale, ecc.

**Esempio:** Un sistema di traduzione automatica non deduce la traduzione applicando regole grammaticali fisse (come farebbe uno studente con un manuale). Invece, avendo analizzato miliardi di frasi nella lingua prescelta, inferisce la sequenza di parole più probabile nella lingua di destinazione che corrisponde al significato della frase di partenza. L'output è quindi una previsione statistica.



AVVOCATI

Via Nino Bixio, 2/2 | Via Andrea Costa, 193/G  
I - 40033 Casalecchio di Reno (BO) | I - 41056 Savignano sul Panaro (MO)  
Telefono +39 051 750157 - Fax +39 051 755924  
parma@parmasammarchi.it - sammarchi@parmasammarchi.it  
www.parmasammarchi.it

## **La differenza con il processo di deduzione**

La deduzione è un processo logico formale che parte da un insieme di premesse o assiomi (regole) per arrivare a una conclusione che è una conseguenza logicamente necessaria. Se le premesse sono vere, la conclusione è garantita come vera.

**Caratteristiche:** Il risultato è certo e determinato dalle regole impostate. Il sistema non impara dai dati, ma applica una logica predefinita.

**Tecnologie:** Sistemi informatici tradizionali. "Vecchi" sistemi esperti, motori di regole (rule engines), intelligenza artificiale simbolica (GOFAI - Good Old-Fashioned Artificial Intelligence, sviluppata fra gli anni '50 e '80 del secolo scorso).

**Esempio:** Un sistema esperto legale al quale vengono fornite le regole del codice della strada. Se l'input è "il veicolo A non ha rispettato il segnale di stop" e una regola del sistema è "la violazione del segnale di stop comporta la sanzione X", l'output "il conducente del veicolo A è soggetto alla sanzione X" è dedotto, non inferito.

## **Implicazioni pratiche della distinzione**

La differenza tra inferenza e deduzione ha conseguenze dirette in ambito legale.

**Spiegabilità e trasparenza:** Un output dedotto è pienamente spiegabile ripercorrendo le regole logiche applicate (è un sistema white box). Un output inferito, specialmente da reti neurali complesse, può essere molto difficile da spiegare nei suoi passaggi intermedi (è un sistema black box), sollevando varie questioni di conformità normativa oggetto per le quali è giustificata l'applicazione dell'AI Act.

**Affidabilità e errore:** Un errore in un sistema deduttivo deriva da una regola sbagliata o incompleta. Un errore in un sistema inferenziale è di natura statistica; il modello potrebbe aver generato un output improbabile ma possibile o non aver generalizzato correttamente dai dati di addestramento. La valutazione della responsabilità per un output errato cambia a seconda della natura del processo, deduttivo o inferenziale.

Gli attuali sistemi di intelligenza artificiale producono input inferiti, basati su modelli addestrati su dati. Solo a tali sistemi deve e può essere applicata la valutazione dei rischi e il complesso di regole previste dall'AI Act, il cui contenuto può risultare totalmente inapplicabile a sistemi basati su deduzione e sull'applicazione di regole logiche deterministiche; in ogni caso, l'omessa adozione di misure inapplicabili a un sistema deduttivo non dovrebbe poter comportare sanzioni.

## **Sul principio di sovranità tecnologica**

Il principio di sovranità tecnologica formulato nell'Art. 5 del DDL presuppone anzitutto il principio di sovranità linguistica, nel senso di non vedere imposto nell'ordinamento interno un complesso di

Avv. ROBERTO SAMMARCHI, PhD, MLAW  
SPECIALISTA IN DIRITTO DELL'INFORMAZIONE, DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE E DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
DOCENTE NEL MASTER DI II LIVELLO IN INGEGNERIA CLINICA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

obblighi la cui origine è costituita dall'attribuzione vincolante di un significato italiano (in questo caso errato o inesatto) a un termine proveniente da un diverso contesto linguistico e semantico (in questo caso inglese), con evidenti effetti distorsivi sul mercato e sui percorsi sanzionatori.

Senza l'approvazione dell'auspicato emendamento, il produttore o utilizzatore italiano di un sistema che impiega solo processi di deduzione risulterebbe infatti esposto a vincoli o rischi inesistenti per operatori di altri ordinamenti nazionali, nei quali l'AI Act sia correttamente applicabile ai soli sistemi basati su inferenza.

Avv. Roberto Sammarchi

